

**AZIONE B: INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
BANDO BIENNALE 2024-2025****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

La misura prevede l'erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Possono essere presentate esclusivamente domande per progetti biennali per investimenti da completare e rendicontare entro il 28/02/2025.

1.2 Ambito territoriale

La misura è attivata su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, pena l'esclusione.

2.1 Soggetti beneficiari

Imprese che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

L'attività di trasformazione deve essere ricompresa in almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione.

Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato VII parte II del regolamento UE 1308/2013 ad esclusione di quelli elencati ai punti 13 (mosto di uve concentrato) e 14 (mosto di uve concentrato rettificato).

Le imprese produttrici di uve possono accedere al presente bando, qualora quelle provenienti dalla propria azienda rappresentino un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione oggetto di trasformazione.

2.2 Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili le imprese:

- iscritte alla CCIAA e in possesso dei codici primari di attività (ATECO 2007) A.01.21 "Coltivazione di uva", C.11.02 "Produzione di vini da uve" e A.01.63 "Attività che seguono la raccolta";
- che conducono l'U.T.E. oggetto dell'intervento, così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, ubicata nel territorio regionale;



81e0d16b



- in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore, in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (UE) n. 273/2019 e s.m.i. .

- in possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto.

Sono escluse dal contributo le imprese:

- che effettuano la sola attività di:

- commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

- imbottigliamento del vino.

- in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Non sono ammissibili le imprese:

- soggette all'esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 69 della L n. 238 12 dicembre 2016;

- che non hanno osservato ed adempiuto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di lotta obbligatoria, con particolare riferimento ai decreti del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario definiti per l'anno di presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

Sono ammissibili i seguenti interventi:

1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG);

2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l'utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni:

- pigiatura/ diraspatura;

- pressatura;

- filtrazione/ centrifugazione/flottazione;

- concentrazione/arricchimento;

- stabilizzazione;

- refrigerazione;

- trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee, ecc. ;

- dosaggio di elementi (O₂, SO₂, ecc.);

- imbottigliamento;

- confezionamento;

- automazione magazzino;

- appassimento uve;

- stoccaggio vini;

- fermentazione;

- spumantizzazione;

3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni;

4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa di 600 €/mq;

5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a gestione aziendale, controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni;

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- acquisto di muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate;

- acquisto di pese e bilance;

- acquisto di mezzi di trasporto.



81e0d16b



3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

a) Presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che individui i motivi per cui si intendono realizzare gli investimenti proposti in relazione alla realtà produttiva dell'impresa e le aspettative di miglioramento in termini di competitività e miglioramento delle vendite. Tale miglioramento sarà valutato sulla base dell'incremento della performance economica aziendale espressa attraverso il miglioramento dei seguenti indici economici:

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento (o il triennio di prima commercializzazione dei prodotti per le imprese neo-costituite).

Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali. Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

b) essere realizzati nel territorio della Regione Veneto;

c) essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore, in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (UE) n. 273/2019 e s.m.i..

3.3 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione di tre anni, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

Il mancato rispetto determina la revoca del contributo concesso.

Per la gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione si rimanda a quanto stabilito dagli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

Aver applicato, le disposizioni annuali di lotta obbligatoria definite con decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario nei tre anni successivi a quello di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a interventi che rientrano nelle tipologie descritte nel punto 3.1, per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Sono altresì ammesse le spese generali, fino ad un massimo del 5% di queste, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento relative.

Per quanto non specificatamente espresso si fa riferimento agli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.).

3.5. Spese non ammissibili

1) spese non ammissibili definite nel documento di Indirizzi procedurali generali del Programma di sviluppo rurale al punto 2.3.;

2) IVA e altre imposte e tasse;

3) investimenti finanziabili nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale;

4) Spese per caparre ed acconti sostenute prima della presentazione della domanda;

5) leasing o acquisto da leasing;

6) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;

7) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;

8) spese di noleggio attrezzature;

9) Attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;

10) Viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;

11) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;



81e0d16b



- 12) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- 13) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- 14) spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità;
- 15) investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- 16) Qualsiasi altra spesa non coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

3.6 Cumulo

Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo messo a bando per l'applicazione della presente misura è di euro 2.648.779,50.

Ai fini di un efficace utilizzo delle risorse, nel caso in cui il budget riservato per gli interventi previsti dalla presente azione risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nell'azione A riguardante le aziende agricole vitivinicole di cui all'allegato A alla presente deliberazione.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari a:

- a) 30% della spesa ritenuta ammissibile per le piccole e medie imprese (PMI) come definite nel Reg UE n. 702/2014;
- b) 20% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro (imprese intermedie);
- c) 10% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese non rientranti nei punti precedenti (grandi imprese).

Per la identificazione delle tipologie di imprese di cui sopra si applicano anche tutte le altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal Decreto Ministero Attività Produttive del 18/04/2005, in particolare il criterio dell'autonomia.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a € 700.000,00 per soggetto giuridico beneficiario, mentre quello minimo è fissato in € 50.000,00.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione e la rendicontazione degli interventi

Il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, è fissato per il 28/02/2025.

Entro tale termine gli investimenti devono essere completamente realizzati e i relativi titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Nel caso l'investimento, entro tale data, venga solo parzialmente realizzato verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese riferite a lotti funzionali realizzati entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione del successivo paragrafo 4.6, se applicabile.

4.5 Erogazione del contributo

L'erogazione dell'aiuto avverrà in due soluzioni: anticipo e saldo.

I richiedenti dovranno obbligatoriamente presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità, pena la decadenza della domanda, una richiesta di anticipo pari al 80 % dell'aiuto concesso, corredata da specifica polizza fideiussoria pari al 110% del valore dell'anticipo.

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione e determinare l'ammontare delle spese eleggibili a finanziamento.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo.



81e0d16b



4.6 Riduzioni e penalità

Qualora l'anticipo non sia integralmente utilizzato, si applicano:

- le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128;

- e le seguenti penalità:

a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato;

b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;

c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.

La mancata presentazione della domanda di saldo, nei termini di cui al precedente paragrafo, comporta l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128 e l'applicazione della penalità di cui alla lettera a).

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonché di approvazione di modifiche al progetto iniziale.

Inoltre, al di fuori delle fattispecie precedenti, se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, il contributo viene corrisposto per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Qualora l'importo del contributo versato sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, Avepa procede al recupero del sostegno indebitamente versato.

Qualora l'importo delle spese eleggibili in esito all'istruttoria della domanda di pagamento fosse inferiore al limite minimo stabilito dalla misura pari a € 50.000,00, il contributo viene revocato.

5. CRITERI DI PRIORITA' E PUNTEGGI

5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Per accedere ai benefici della presente misura la ditta deve dimostrare di essere in possesso di un punteggio minimo pari a 10 punti.

La graduatoria è stilata, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito.

5.1.1 - Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale: punteggio massimo 15

1. attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% per unità di lavoro.

Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelle dismesse per capacità unitaria di lavoro.

2. sistemi di filtrazione a basso impatto ambientale che non utilizzano sostanze coadiuvanti o cartoni filtranti;

3. botti e barriques costruite con legname certificato PEFC o FSC;

4. impianto imbottigliamento dotato di almeno due delle seguenti funzioni: controllo intelligente, sterilizzazione e riciclaggio integrato dell'acqua, insonorizzazione acustica; sono valutabili anche gli acquisti di singole componenti aggiuntive dell'impianto, a condizione che i macchinari aggiuntivi siano dotati di almeno due delle funzioni sopra citate.

Criterio di assegnazione



81e0d16b



Il punteggio attribuito è pari all'incidenza percentuale dell'importo relativo agli investimenti riconducibili al presente criterio di priorità sulla spesa complessiva degli investimenti.

Es. importo complessivo investimenti € 400.000, di cui 100.000 € per investimenti rientranti nel presente criterio: punti $15 \times 100.000/400.000 =$ punti 3,75.

5.1.2 – Filiera produttiva: punteggio massimo 15

Assegnazione: viene considerato il numero di imprese agricole fornitrici di materia prima così come risultanti dalla “Dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola” escludendo quelle che forniscono prodotto in conto lavorazione;

Per materia prima si intende uva, mosto (escluso mosto concentrato e mosto concentrato rettificato), vino nuovo ancora in fermentazione

Numero	Punti
$n > 750$	15
$500 < n \leq 750$	14
$400 < n \leq 500$	13
$300 < n \leq 400$	12
$200 < n \leq 300$	10
$100 < n \leq 200$	8
$50 < n \leq 100$	6

Criterio di assegnazione

a) Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione sia costituita come:

1) società cooperativa agricola, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci:

N = numero dei soci conferenti materia prima + numero aziende agricole (non socie) produttrici che hanno venduto la materia prima al richiedente;

2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1):

N = numero imprese agricole produttrici della materia prima, associate alle imprese di cui al punto 1) che hanno fornito il prodotto da trasformare in proporzione alla % di prodotto fornito (es. cooperativa con 200 soci conferitori che ha ceduto al consorzio di secondo grado il 60% della produzione dei soci: al consorzio di secondo grado sono imputabili 120 aziende agricole fornitrici: $N = 200 \times 60\% = 120$).

3) Impresa diversa da quelle di cui ai punti precedenti:

N = numero aziende agricole produttrici della materia prima che hanno fornito la materia prima direttamente o tramite soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione acquisti la materia prima dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) il numero di produttori è così calcolato:

$N = (\text{quantità acquistata da soggetti di cui ai punti 1 e 2}) \times (\text{numero soci conferenti dei soggetti di cui ai punti 1) e 2}) / \text{quantità complessiva prodotta dai soggetti di cui ai punti 1) e 2})$.

Il richiedente dovrà allegare una dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) che contenga i dati necessari per il calcolo.

Per il calcolo si fa riferimento alla media dei dati risultanti dalla “Dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola” degli ultimi tre anni, (o degli anni di attività dell'impresa se inferiori a 3) escludendo quelle imprese che hanno fornito esclusivamente prodotto in conto lavorazione.

5.1.3 – Criterio qualità delle produzioni: punteggio massimo 12

Criterio di assegnazione

0.12 punti per ogni punto del valore derivato dal rapporto percentuale tra quantità di prodotto trasformato atto a produrre vino DOC, DOCG e Biologico e quantità complessiva di prodotto trasformato con arrotondamento alla seconda cifra decimale (es $= 34,578\% \times 0.12 = 4,149$, arrotondato a 4.15).



81e0d16b



Ai fini della determinazione della quantità del prodotto dovranno essere valutati i dati, riferiti all'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato).

5.1.4 Criterio certificazione di prodotto, processo, sistema: punteggio massimo 3

Criterio di assegnazione

Adesione alla data di pubblicazione del bando, ad un sistema di certificazione di prodotto, diverso da quelli di cui al punto precedente 5.1.3 e I.G.T., di processo produttivo o di sistema oggetto di investimento.

5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti nella domanda di aiuto e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.3 Elementi di preferenza

A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento al socio amministratore più giovane.

6. DOMANDA DI AIUTO

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta entro il 31 luglio 2023 la domanda di aiuto all'Agenzia Veneta Pagamenti via N. Tommaseo 67, 35131 Padova, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del PSR (DGR n. 1937/2015 e s.m.i.) e dalle disposizioni emanate da AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Piano d'investimento agroindustriale corredato dei Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi che dimostri la capacità tecnica dell'impresa per realizzare l'investimento proposto. La presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito della CCIAA.

2. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;

3. attestazione che l'impresa possiede le risorse finanziarie per realizzare l'investimento proposto rilasciata da un istituto bancario;

4. dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente non sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà 2014/C49/01;

5. dichiarazione di proprietà dei fabbricati su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.

6. documentazione comprovante il punteggio richiesto

- Criterio di selezione: Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale:

a) Acquisto di attrezzature nuove che assicurino un risparmio energetico minimo del 15% per unità di lavoro, rispetto a quelle dismesse:

- scheda tecnica dell'attrezzatura che verrà dismessa, con relativi consumi energetici e capacità di lavorazione rilasciata dal costruttore;

- scheda tecnica dell'attrezzatura che verrà acquistata, con relativi consumi energetici e capacità di lavorazione rilasciata dal costruttore;

- relazione atta a dimostrare la riduzione dei consumi redatta e sottoscritta da un tecnico specializzato.

b) Altri investimenti: scheda tecnica e relazione che evidenzia che l'attrezzatura possiede le caratteristiche richieste per rientrare nel criterio di selezione e indicate al paragrafo 5.1.1.

- Criterio di selezione "Qualità delle produzioni"



81e0d16b



- certificazione dell'ente preposto al relativo rilascio per le produzioni biologiche;
- registri di vinificazione e/o spumantizzazione.
- Criterio di selezione "Certificazione di prodotto, processo, sistema":
- documentazione rilasciata dall'ente certificatore.

I documenti indicati ai punti da 1) a 5) sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. Il documento di cui al punto 3. se non presente all'atto della presentazione della domanda può essere integrato nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando. La mancata presentazione entro tale termine comporterà la decadenza della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio di cui al punto 6) unitamente alla domanda di aiuto comporta la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento del saldo entro il 28 febbraio 2025 corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto);
- elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;
- breve relazione relativa alla realizzazione dell'operazione finanziata;
- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.
- Lay-out della cantina con individuate le macchine ed attrezzature oggetto dell'aiuto;
- Certificati di conformità dei macchinari e impianti oggetto di finanziamento;
- documentazione attestante la dismissione della vecchia attrezzatura rilasciata da impresa autorizzata allo smaltimento/recupero ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i. nel caso al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio relativo al criterio di selezione "Investimenti con effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale". La mancanza di tale documentazione comporta la non ammissibilità della relativa spesa.

8. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al **31 luglio 2023**, come previsto dal decreto del MIPAAFT n. 640042 del 14/12/2022.

AVEPA, entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto, pubblicherà sul proprio sito internet www.avepa.it l'elenco delle domande ricevibili con l'indicazione dei punteggi dichiarati e degli importi richiesti.

Entro il **30 novembre 2023** AVEPA procederà all'approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria, AVEPA comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

I richiedenti ammessi a finanziamento devono presentare domanda di pagamento dell'anticipo secondo le modalità definite da AVEPA.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo è il **28 febbraio 2025**.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli Indirizzi procedurali generali del PSR di cui alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i...

9. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.



81e0d16b



A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative al rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 e smi (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all' assenza di doppio finanziamento, ecc.). Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia 11 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

11. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.

posta certificata : agroalimentare@pec.regione.veneto.it

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, e-mail: organismo.pagatore@avepa.it

posta certificata: protocollo@cert.avepa.it

12. INDICATORI

- Ammontare della spesa pubblica realizzata
- Numero di imprese beneficiarie
- Volume totale dell'investimento



81e0d16b

